

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

Art. 253 - Tasse scolastiche

1. Le tasse dovute negli istituti di cui al presente titolo sono le seguenti:

A. Conservatori di musica (con esclusione delle scuole annesse):

- Tassa di esame di ammissione;
- Tassa di immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascuno anno;
- Tassa per il rilascio dei diplomi e delle licenze.

B. Accademie di belle arti (comprese le annesse scuole libere del nudo). Accademie nazionali di arte drammatica e di danza:

- Tassa di esame di ammissione alle varie scuole;
- Tassa di immatricolazione;
- Tassa di frequenza di ciascun anno;
- Tassa di diploma.

2. Gli importi delle tasse di cui al comma 1 sono determinati ai sensi e con le modalità dell'articolo 7, comma 1 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 convertito con modificazione dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sulla base di quelli stabiliti nella tabella E allegata alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

3. Le tasse di frequenza possono essere pagate in due rate: la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda entro il mese di gennaio.

4. Sono dispensati dal pagamento delle tasse:

- gli studenti che abbiano conseguito, a seconda del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al primo anno di corso, il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una media di sessanta sessantesimi nell'esame di maturità;
- gli studenti che abbiano conseguito, nella valutazione conclusiva degli esami di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi nei conservatori di musica ed a ventiquattro trentesimi nelle accademie;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti con l'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al terzo alinea del comma 4 si tiene conto del solo reddito personale dello studente, se derivante da rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da lavoro dipendente si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del mantenimento.

6. Sono altresì dispensati dal pagamento delle tasse, comprese quelle di bollo e di diploma, gli orfani di guerra o per ragioni di guerra o di caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o di dispersi o prigionieri di guerra, coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di

guerra o per la lotta di liberazione, i ciechi civili. Il predetto beneficio è sospeso per i ripetenti.

7. Salvo che per l'Accademia nazionale di danza, gli studenti di cittadinanza straniera sono dispensati dal pagamento delle tasse.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI CATANIA

L'anno 2008 il giorno 16 del mese di Giugno nei locali dell'Accademia di Belle Arti, via del Bosco n. 34/A.

Il Consiglio d'Amministrazione

Vista la legge 21 dicembre 1999, n°508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, degli I.S.I.A., dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il D.P.R., n°132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette;

Visto il D.D. n. 53 del 02/03/2005 che approva lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Catania;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Istituzione adottato con le deliberazioni n. 79/2004 e 130/2004 ed approvato con D.D. n. 493 del 29 Novembre 2005;

VISTO il D.M. n.144 del 27 aprile 2006;

VISTO il D.D. n. 21 del 19/02/2007 che nomina il prof. Vincenzo Indaco presidente del Consiglio di Amministrazione di questo istituto per un triennio;

VISTO il D.D. n. 12 del 07/02/2007 che nomina componente del Consiglio di Amministrazione di questo istituto, in rappresentanza dei docenti, il prof. Elio Calebresi;

VISTO il D.M. 22 gennaio 2008 prot. n. GAB/482/2008 recante la Definizione dei nuovi ordinamenti didattici delle Accademie di Belle Arti che impone l'adozione del Regolamento Didattico Generale al fine di definire l'ordinamento didattico dell'Accademia di Catania;

VISTO il D.P.R. 08/07/2005 n. 212, concernente il Regolamento per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale a norma dell'articolo 2 della Legge 21/12/1999 n. 508;

CONSIDERATO in particolare che gli schemi del D.M. 22 gennaio 2008 prot. n. GAB/482/2008 prevedono l'attivazione, in maniera speculare ai DD.MM. DD.MM. 08/10/2003, prot. 626/AFAM/2003, e 23/07/2004 n. 73 relativi alla sperimentazione didattica attualmente in atto presso tutte le istituzioni italiane, di un elevato numero di discipline per le quali spesso non si riscontrano le competenze all'interno dell'Istituzione;

CONSIDERATO pertanto che il ricorso alla stipula dei contratti di collaborazione con personale esterno, per garantire un elevato livello di offerta formativa, va garantito anche con il ricorso ai contributi che gli allievi versano all'atto dell'iscrizione e già istituiti con delibere 47 e 63 rispettivamente del 14 giugno e del 03 agosto 2004;

DATO ATTO inoltre che i versamenti degli allievi contribuiscono a affrontare le necessità scaturenti dall'aumento del numero degli iscritti che nel corso degli ultimi anni accademici sono passati da poco più di 700 unità ad oltre 1500 dell'a.a. 2007/2008;

PRESO ATTO della relazione del Direttore Amministrativo dell'Accademia che, basandosi sullo progressivo incremento della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio istituita con L.R. 20/2002, ha proposto un aumento proporzionale del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi pari a €50,00 per il Triennio ed a € 100,00 per il Biennio Specialistico;

RITENUTO, inoltre, che il contributo così determinato risulta fra i più bassi fra tutte le istituzioni accademiche e viene pertanto incontro alle esigenze del territorio favorendo un accesso ai gradi più alti dell'istruzione anche ai meno abienti;

CONSIDERATO che i corsi di cui trattasi non rientrano nella scuola dell'obbligo e, pertanto, si possa procedere all'aumento del suddetto contributo;

RITENUTA lodevole l'iniziativa che consente di introitare somme da destinare successivamente al miglioramento dell'offerta formativa;

DATO ATTO che il contributo istituendo vada ad aggiornare e sostituire quello attualmente vigente;

RAVVISATA però l'opportunità di consentire l'esonero dal pagamento del suddetto contributo ai capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi;

SENTITO il Consiglio Accademico che nella seduta del 05/06/2008 ha espresso parere favorevole;

SENTITI informalmente i rappresentanti della Consulta degli Studenti;

All'unanimità;

DELIBERA 08/2008

Art.1) Per l'anno accademico 2008/2009 sono determinati in €250,00 ed €500,00 i contributi che, in aggiunta alle tasse erariali, ogni studente aspirante all'iscrizione al primo anno e successivi dei corsi ordinamentali e sperimentali per il conseguimento rispettivamente del diploma accademico di primo e secondo livello deve versare all'Accademia;

Art.2) Sono esonerati dal pagamento del contributo gli studenti che superino le materie del proprio piano di studi con una media di 28/30 e che rientrino nei limiti di redditi complessivi non superiori a quelli stabiliti con l'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), come rivalutati ai sensi dell'articolo 21, comma 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) e successive modificazioni;

Art.3) L'ammontare di cui al precedente art.1 viene annualmente aggiornato entro il mese di giugno dell'anno accademico precedente a quello di riferimento con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia;

Art.4) Il gettito di detto contributo può essere utilizzato: per interventi inerenti il miglioramento dell'offerta formativa con il ricorso anche a professionalità esterne,

per incrementare il fondo per le prestazioni aggiuntive di tutto il personale dell'Accademia cui è richiesto un maggior impegno scaturente dall'attivazione dei nuovi ordinamenti didattici, per interventi relativi al diritto allo studio o per finanziare i capitoli relativi alle sperimentazioni didattiche di cui il Ministero ha razionalizzato i fondi;

Art.5) La presente delibera sarà trasmessa per conoscenza al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

